

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE **AGIMI BOLZANO**

Art. 1

È costituita l'associazione denominata **AGIMI BOLZANO** con sede in Bolzano. Con l'iscrizione dell'Associazione nel "registro unico nazionale del Terzo settore" (abbreviato "runTs") la denominazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo "ODV" (organizzazione di volontariato) e dall'ulteriore acronimo "ETS" (Ente del Terzo settore).

Art. 2

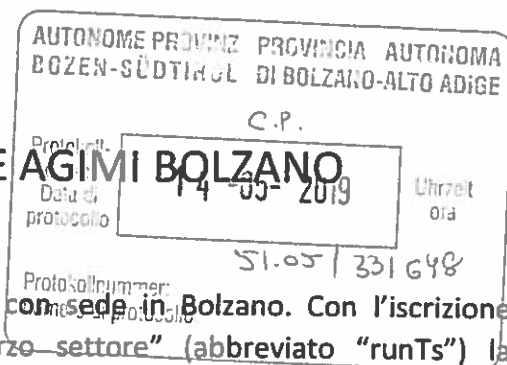
L'associazione esercita in via principale e senza scopo di lucro le attività di interesse generale previste dalle seguenti lettere dell'art. 5 del D.Lgs 3/7/2017 n. 117 (di seguito "Codice del Terzo settore", abbreviato "CdTs"):

- lettera i) avente ad oggetto **l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;**
- lettera n) avente ad oggetto **cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125 e successive modificazioni.**

L'associazione ha come suo fondamentale scopo l'instaurazione e lo sviluppo di rapporti scientifici, culturali, religiosi, di amicizia e di promozione umana tra l'Italia e l'Albania. Più in particolare, l'associazione, sulla base di un rigoroso principio di reciprocità, uguaglianza e pari dignità tra le popolazioni d'Italia e di Albania, si propone:

- a) la valorizzazione delle risorse umane, il consolidamento del processo di sviluppo endogeno e crescita sociale, culturale ed economica;
- b) la realizzazione di progetti per interventi di cooperazione allo sviluppo principalmente nei settori energetico, sanitario;
- c) gemellaggi tra amministrazioni pubbliche, aziende municipali, ospedali, comuni, per coinvolgere direttamente i responsabili locali nelle fasi operative e di realizzazione, per riuscire a beneficiare la popolazione di un territorio il più esteso possibile;
- d) la creazione e la promozione di corsi di formazione professionale e di riqualificazione del personale nei vari settori;
- e) la realizzazione di ogni iniziativa tendente a promuovere la reciproca conoscenza della rispettiva storia nonché delle rispettive tradizioni, culture, elaborazioni scientifiche, artistiche e sociali tra i popoli d'Italia e d'Albania;
- f) la mutua diffusione della conoscenza delle rispettive lingue e delle rispettive letterature tra Italia e Albania anche attraverso la distribuzione di materiale bibliografico e audiovisivo;
- g) la promozione di scambi di natura religiosa, culturale, artistica e scientifica tra singoli cittadini, nonché tra organizzazioni, enti e istituti culturali, didattici e scientifici dei due paesi, anche tramite l'organizzazione di viaggi e soggiorni di personale competente;
- h) la promozione di attività di sostegno materiale e morale reciproco tanto ai fini umanitari quanto ai fini dell'interscambio culturale dei due paesi.

A tali fini l'associazione può organizzare corsi didattici, seminari di studio, convegni ed altri eventi utili alla crescita culturale degli associati, stabilire relazioni con enti pubblici e privati, altre



associazioni culturali e umanitarie, con il mondo della scuola e con gli enti turistici dei due paesi e altresì svolgere qualsiasi ulteriore attività ritenuta utile od opportuna e porre in essere tutte le operazioni economiche e contrattuali necessarie onde dotarsi dei mezzi e strumenti occorrenti.

L'associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle sopra elencate, che dovranno essere secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'individuazione di tali ulteriori attività potrà essere operata dal Consiglio direttivo e approvata dall'Assemblea dei Soci.

L'associazione è una istituzione autonoma ed unitaria senza scopo di lucro, è amministrativamente indipendente, è diretta e gestita dai suoi organi secondo criteri di democraticità e le prestazioni degli aderenti vengono fornite gratuitamente.

I locali, gli impianti e le strutture della associazione nonché le sue attività sono aperte a tutti gli associati, che hanno diritto di fruirne liberamente nel reciproco rispetto, in conformità a quanto stabilito dal presente statuto e dai regolamenti interni.

Le attività della associazione sono organizzate in settori in relazione alle diverse attività previste dal presente articolo o che si rendono necessarie per il futuro.

I settori indispensabili sono:

1. Settore per la solidarietà e la promozione umana;
2. Settore per scambi culturali;
3. Settore per la cultura popolare;
4. Settore per la pastorale e l'ecumenismo.

A capo di tali settori è nominato dal consiglio direttivo all'unanimità, un responsabile che resta in carica tre anni, salvo dimissioni o revoca da parte del consiglio stesso.

I responsabili dei vari settori operano in piena autonomia nel loro ambito, salvi la vigilanza e il controllo del consiglio direttivo. Al termine di ciascun esercizio, ogni responsabile deve presentare al consiglio direttivo una relazione scritta relativa alla attività svolta.

Art. 3

Possono far parte della associazione persone fisiche, enti pubblici e privati, sia di nazionalità italiana che di nazionalità albanese.

L'ammissione del nuovo associato è presa con delibera del Consiglio direttivo su domanda scritta dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di esito negativo, il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato che può entro i successivi sessanta giorni dalla ricezione della deliberazione chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. L'assemblea delibererà sull'istanza non accolta, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

Tutti gli associati iscritti nel libro degli associati esercitano l'elettorato attivo e passivo.

Tutti gli associati hanno diritto di prendere visione del bilancio annuale e del conto consuntivo.

Tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali dell'associazione, ai sensi dell'art. 15 del CdTs. I libri potranno essere consultati presso la sede dell'associazione, previa richiesta scritta da inoltrare



al Consiglio Direttivo che comunicherà, sempre per iscritto la data della consultazione. I soci potranno, dopo aver esaminato i libri, richiedere la copia di alcune pagine indicandone i numeri. La consegna delle copie avverrà entro 7 (sette) giorni dalla richiesta, previo pagamento delle relative spese.

Tutti gli associati sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale fissata di esercizio in esercizio dal consiglio direttivo, quest'ultimo può per altro con propria deliberazione, dispensare singoli associati per una o più annualità dal versamento della quota associativa.

Gli associati sono tenuti al pieno rispetto del presente statuto, dei regolamenti interni e di ogni altra disposizione o prescrizione legittimamente emanata dagli organi della associazione.

Gli associati possono essere sospesi ovvero esclusi dalla associazione secondo determinazione adottata dal consiglio direttivo, di volta in volta in ragione della gravità del caso:

- a) qualora violino le disposizioni del presente statuto, ovvero altre disposizioni o prescrizioni emanate dagli organi della associazione;
- b) qualora si rendano morosi nel pagamento delle quote associative senza giustificato motivo;
- c) qualora in qualsiasi modo fomentino dissidi fra gli associati ovvero arrechino danni materiali e morali alla associazione stessa.

Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b) il consiglio direttivo può preliminarmente invitare l'associato a regolarizzare la propria situazione con il versamento delle quote dovute.

Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dalla associazione senza alcuna pretesa sul fondo comune, sempre che siano in regola con il versamento delle quote associative.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al consiglio direttivo che ne prende atto ovvero ne delibera la sospensione se non ne sussistono i presupposti fino alla successiva regolarizzazione.

La qualità di associato si perde, oltre che per dimissioni, per la morte e per esclusione per indegnità (deliberata dalla assemblea nei casi di condotta contraria allo spirito della associazione, o comunque tale da creare dissidi tra gli associati).

Art. 4

Il fondo comune della associazione è costituito dalle entrate di ogni esercizio nonché dai beni patrimoniali, mobili ed immobili, che l'associazione acquisisce anche a titolo di donazioni o lasciti. Le entrate di esercizio sono costituite dai contributi di singoli cittadini o di enti pubblici e privati finalizzati alla realizzazione degli scopi dell'associazione e delle attività preparatorie o connesse con il perseguimento degli stessi:

1. dagli eventuali utili derivanti da manifestazioni organizzate dalla associazione o a cui l'associazione partecipi;
2. da ogni altra entrata di denaro, anche occasionale.

E' divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili, anche se non a titolo esaustivo, le attività elencate al comma 3 dell'art. 8 del "CdTs".



Art. 5

La gestione della associazione si ripartisce in esercizi aventi la durata dal primo gennaio al 31 dicembre.

Art. 6

Tutte le cariche associative vengono esercitate gratuitamente.

Gli organi sociali dell'associazione sono:.

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio direttivo;
- d) l'Organo di Controllo;

Art. 7

Il consiglio direttivo è costituito da 7 membri e viene eletto dalla assemblea generale con carica triennale.

L'iscrizione del socio è soggetta a delibera del consiglio direttivo e tutti i soci esercitano l'elettorato attivo e passivo.

Il consiglio direttivo elegge al suo interno il presidente ed il tesoriere che restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 8

Il consiglio direttivo si riunisce obbligatoriamente subito dopo la scadenza di ogni esercizio per la predisposizione dei bilanci e la determinazione della quota di associazione. Il consiglio si riunisce inoltre tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno. In assenza del presidente il consiglio direttivo è presieduto dal componente più anziano.

Art. 9

Il consiglio direttivo è validamente costituito ove sia presente la metà + 1 dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti, salve diverse disposizioni del presente statuto.

Art. 10

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di amministrazione anche straordinaria della associazione, escluso solo quelli demandati dal presente statuto all'assemblea degli associati.

Art. 11

Il presidente del consiglio direttivo rappresenta legalmente la associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio; egli è tenuto a dare attuazione alle deliberazioni della assemblea e del consiglio ed inoltre, nei casi di urgenza, può sostituirsi al consiglio assumendo determinazioni sulle materie di competenza di quest'ultimo, salva rettifica del medesimo nella prima riunione successiva.

Il tesoriere ha, anche disgiuntamente dal presidente, poteri di rappresentanza e di firma di ogni rapporto che inerisca alla gestione finanziaria dell'associazione, ivi compresa ogni attività relativa alla tenuta della contabilità dell'associazione, alla raccolta e conservazione del fondo comune e all'apertura e gestione di conto correnti bancari o postali.

Art. 12

E' in facoltà del consiglio direttivo procedere alla stesura di un regolamento interno dell'associazione nel quale siano anche previste diverse categorie di associati.

Art. 13

Tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi, hanno diritto di voto nell'assemblea generale degli associati. Ciascun associato ha diritto ad esprimere un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea generale degli associati è convocata obbligatoriamente dal consiglio direttivo entro il 15 febbraio, per l'approvazione, del bilancio preventivo e del bilancio d'esercizio nelle forme previste dall'art. 13 del "CdTs", tramite l'affissione dell'avviso di convocazione nei locali dell'associazione almeno 10 giorni prima del termine predetto. Le deliberazioni dell'assemblea generale sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea degli associati è altresì convocata con le stesse modalità ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno su richiesta degli associati quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati è prevista la convocazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 14

L'assemblea generale delibera sui bilanci, sugli indirizzi generali della attività associativa e sulle modalità dell'atto costitutivo e del regolamento interno.

In caso di modifica dello statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15

L'assemblea generale nomina un presidente il quale constata il diritto di intervento dei partecipanti e nomina un segretario che provvede alla redazione del verbale assembleare, laddove particolari circostanze lo richiedano.

Art. 16

Il presidente di AGIMI BOLZANO fa parte con diritto di voto della assemblea dei presidenti di AGIMI Centro Albanese di Terra d'Otranto.



Art. 17

Lo scioglimento dell'associazione può avvenire con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. In caso di scioglimento i beni e l'eventuale residuo attivo saranno devoluti a AGIMI INTERNAZIONALE previo voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

A far data dall'iscrizione al "runTs", la devoluzione sarà efficace una volta acquisito il parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 "CdTs" (art. 9 "CdTs")

Art. 18

L'assemblea dovrà nominare un organo di controllo qualora sia necessario ai sensi art. 30, comma 2. del "CdTs", L'organo di controllo sarà di tipo monocratico e dovrà essere un "revisore legale" iscritto nell'apposito registro.

Art. 19

In caso di controversie tra gli associati e l'associazione o tra gli associati per quanto attiene alle attività associative, la soluzione delle medesime è devoluta ad un arbitro, amichevole compositore, scelto dalle parti o, in caso di disaccordo dall'assemblea, il quale giudica in via equitativa, con lodo inappellabile.

Lo statuto è stato modificato ed approvato in occasione dell'assemblea generale del 20.12.2018.

Il Presidente

Cucchiari Roberto

Il Segretario

Bilkari Sotir

UFFICIO TERRITORIALE BOLZANO
TERRITORIALES AMT BOZEN

Registriert in data 11 APR. 2019
Registriert am

al N. / unter Nr. 7389

Serie 3 + 91 - Esenti / Eingezahlt €

ESENTE - STEUERFREI

- * Firma su delega del Delegato Provinciale
- * Unterschrift des Vertreters des Landesdirektors

L'Assistente Der Assistent
Patrick Bergamo

